MOTO PROPRIO

DELLA

SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

CLEMENTE PAPA XIV.

PER

Alcuni Regolamenti e Providenze

SOPRA

Le Milizie di Roma e dello Stato.



IN ROMA, MDCCLXX.



Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica.

CLEMENS
PAPA XIV.
MOTU PROPRIO.



Niformandoci agli esempj lodevoli de' nostri Predecessori, e specialmente della fel. memor. di Benedetto XIV., e Clemente XIII., che con loro Chirografi, e Cedole di Moto proprio hanno stabilite molte leggi, ordinazioni, e regolamenti circa le Milizie della nostra Città di Roma, e di altri luoghi dello Stato Ecclesiastico, abbiamo prima d'ogni altra cosa stimato bene di doverci informare così intorno all'osservanza di quello, ch'era stato disposto dai medesimi, e segnatamente dal prelodato Nostro Predecessore ne' suoi Moti proprj segnati il dì 28. Dicembre 1740., ed il dì 13. Agosto 1757., come sulla piena sufficienza delle date provvidenze, e particolarmente del piede totale delle Truppe, che era stato fissato. Per le distinte, e sicure notizie pertanto sopra questo importante oggetto raccolte, ci vediamo ora anche Noi nella necessità di dar provvedimento ad alcune occorrenze, che o sono sopravvenute dipoi, o si sono meglio conosciute, ed osservate al presente; attesoche si è in fatti considerato, che nella nostra Città d'Ancona dopo la costruzione del nuovo Braccio, o Molo diretto a render sicuri in quel Porto i Bastimenti, che vi approdano, si è non solo accresciuta la Popolazione, ed il commercio, ma reso anche maggiore il concorso de' Bastimenti dei Greci, e dei Turchi, che provengono dal Levante, massime per l'occasione della Fiera di Sinigaglia, e che sono obbligati a fare le contumacie in quei nuovi Lazzaretti; per il che non è in guisa veruna bastevole il numero scarso dei Soldati, che in altri tempi vi era stato stabilito, a guardare tutti i Posti, ed a garantire la quiete, e la sicurezza di quella Città; si è similmente lo stesso considerato, e riconosciuto riguardo a Civitavecchia, dove dopo l'ampliazione della Città, e la comunicazione data fra essa ed il Borgo, quantità di Famiglie straniere essendovisi domiciliate, ed accresciuta di molto la popolazione, vi si richiede perciò ora una più copiosa Guardia di Soldati, e molto più per la quantità considerabile dei Forzati, che si trovano condannati sulle Galere, l'audacia, e temerità de' quali dee tenersi in freno, o perchè non tentino sollevazioni, e tumulti, o

perchè non riesca loro di fuggire, a che giornalmente si provano. In Ancona pertanto, ed in Civitavecchia si rende pur troppo necessario di aumentare di qualche numero di Soldati i rispettivi Presidj: ma perchè lo stato presente della nostra Camera ci astringe a combinare il buon servigio pubblico col sollievo della medesima, pertanto essendoci stato riferito essere stata accresciuta di fresco la Truppa nella Piazza della nostra Città di Ferrara, in quella Fortezza, ed in Forturbano, riputiamo opportuno di provvedere ai bisogni di esse due Piazze marittime col trasporto in esse di una parte della Soldatesca recentemente in detti Presidj aumentata nel 1768., riformando il resto in guisa tale, che lo stato di quelle Milizie si restituisca a un dipresso al piede antico, e queste ritornino sotto la primiera autorità; e nello stesso tempo avendo stimato opportuno di rinnovare, e prescrivere altri regolamenti, ordinazioni, e provvisioni sopra le dette Soldatesche; Quindi colla presente nostra Cedola, nella quale abbiamo per espresso, e di parola in parola inserito, e registraro l'intiero tenore dei detti due Moti proprj segnati come sopra li 28. Dicembre 1740., e 13. Agosto 1757. dal detto nostro Predecessore Benedetto XIV., e di ogni, e qualunque altro Chirografo, Moto proprio, Biglietti della Segretaria di Stato, Risoluzioni di Congregazioni, Ordini, Regolamenti, Editti, Costituzione nostra, e di qualsivoglia nostro Antecessore, quali tutti, e singoli di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema Apostolica Podestà approviamo, e confermiamo in tutte, e singole loro parti, che non siano ripugnanti, e contrarie alla presente nostra Cedola, e vogliamo, che debbano aver pronta, stabile, ed invariabile esecuzione, ed osservanza: vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che primieramente di tutti i Soldati dei tre Presidj della detta Città, e Fortezza di Ferrara, e di Forturbano cumulativamente presi, si formi un Reggimento di mille comuni effettivi vestiti tutti d'una stessa Divisa, ed uniforme, e divisi in dieci Compagnie di cento Uomini l'una, de' quali venti sieno Granatieri con la paga ordinaria di Soldato, ed abbia ogni Compagnia il suo Capitano, il Tenente, l'Alfiere co' suoi Sargenti, e Caporali a proporzione de' Posti da guardarsi in ogni Presidio, e con due Tamburrini, ed un Piffaro: con quella distribuzione degli Officiali, e con quel solo soldo ad ogni Posto, che resta stabilito nel Piano, che sarà sottoscritto, e dato dal Reverendissimo Cardinale nostro Segretario di Stato, intendendo per altro, che restino abolite, ed incamerate tutte le Pensioni, Capisoldi, Piazze dette di Brandistocchi, e Spingarde, che per supplemento di paga sono state finora accordate, e questo Piano vogliamo, che abbia la sua piena esecuzione, ed osservanza, non ostante qualunque diversa disposizione, e nominatamente quella del Moto proprio di Clemente XIII. dei 2. Gennaro 1762.

Vo-

2. Vogliamo inoltre, che la denominazione di tali Compagnie si desuma dal rispettivo numero, che verrà assegnato a ciascheduna d'esse, e che la prima, la seconda, la terza, e la quarta sieno per ora collocate nella Piazza di Ferrara, e che da queste si ricavino i Distaccamenti per Comacchio, per la Stellata, e per gli altri soliti Posti; che la quinta, la sesta, e la settima sieno poste nella Fortezza di Ferrara; l'ottava, la nona, e la decima nel Forturbano.

3. L'uniformità delle dette Compagnie, dovunque si trovin collocate, dovrà produrre una perfetta comunicazione fra loro, attesa la quale vogliamo, che sia sempre luogo all'avanzamento degli Offiziali dall'una all'altra; cosicchè quando per la fedeltà, ed esattezza del loro servigio si rendano meritevoli della nostra considerazione, e beneficenza, in caso della mancanza, per cagion d'esempio, del Capitano d'una data Compagnia, sia nel posto di questo passato il Capitano della Compagnia seguente, e così di mano in mano tutti gli altri, e restando così vacante il posto del Capitano della Decima, sia a questo avanzato il Tenente della prima, e collo stess'ordine tutti gli altri Tenenti, ed Alfieri, affinche ognuno colla lunghezza del servizio salendo di tempo in tempo alle prime Compagnie, venga a godere di quel maggior soldo, che ad esse si assegna.

4. Considerandosi tutti d'un Reggimento i Soldati delle dieci Compagnie, vogliamo, che ugual sia la paga di quelli, che restano nel medesimo Paese, e proporzionate alle Paghe le ritenzioni, e che di queste resti il conteggio, e la distribuzione presso il Collaterale delle Milizie, di cui debba esser cura, che la nostra Camera rimanga al coperto delle spese, che anticiperà per le Milizie medesime, e delle quali dovrà essere rimborsata.

5. Vogliamo però, che ai Sargenti, ai Caporali, ai Soldati, ai Tamburrini, ed ai Piffari di questo Reggimento, siccome pure a quelli di Civitavecchia, e d'Ancona, e similmente a quelli dell'altre Fortezze e mediterranee, e marittime, e parimenti a tutti gli equipaggi degli Armamenti delle nostre Navi, e Galere si aggiunga una nuova ritenzione da regolarsi nella sua proporzione a norma di quella, che si fisserà per le Milizie di Roma, come diremo in appresso, e che questa ritenzione serva a formare una cassa a vantaggio di quelli, che per l'età, o per altre cause resisi inabili al servizio, meriteranno d'esser giubilati con un determinato soldo, tantoche e questi risentano un sollievo, che è ben giusto, e che può esser comune a tutti, e le Compagnie non soffrano mai diminuzione nel numero de' Soldati di servizio attuale, e la Camera non ne porti tutto il peso.

6. E perche mancando per morte, o per qualunqu'altro caso i Soldati, importa, che sieno prontamente rimpiazzati, nè ciò potrebbe farsi ne' Presidj lontani da Roma, quando per ognuno si avesse ad atten-

tendere la scelta, o l'ordine della surrogazione dai due Commissarj generali dell'Armi, e del Mare, perciò vogliamo, che l'arrollamento de' Soldati appartenga in Ferrara al Governatore dell'Armi per le quattro Compagnie di Città; al Castellano per le tre di Fortezza, secondo l'antico possesso, in cui sono; in Forturbano al Castellano a tenor delle facoltà o confermategli, o di nuovo accordategli da Benedetto XIV. con suo Chirografo dei 20. Settembre 1754., in Civitavecchia, ed Ancona ai due rispettivi Governatori dell'Armi, lasciando, che in queste due Piazze i Governatori Locali Prelati riconoscano i Soldati alla Banca, alla quale secondo il solito non trascureranno di assistere; e finalmente altrove ai Castellani delle Fortezze alla riserva di Civita-Castellana, alla quale il Presidio si manda da Roma; con che però i Soldati da arrollarsi siano d'età non minore d'anni diciotto, nè maggiore di trenta, non siano ammogliati, e sieno di buon aspetto, e di giusta grandezza, e di buona fama, e riputazione. Vogliamo pure, che sia in loro potere di cassare i Soldati, che saranno trovati mancanti al loro dovere.

7. Molto più importa, ed è giusto, che loro sia la scelta dei Bombardieri, che si dovrà sempre fare per esame, e dei Caporali; poichè dovendosi questi cavare dai Soldati, non v'è chi possa meglio conoscere il loro merito de' Superiori militari locali delle Piazze, e delle Fortezze sì mediterranee, che marittime. Vogliamo perciò, che loro spetti la facoltà di scegliere i detti Caporali, i quali avranno sempre a cavare dai Soldati anziani, e fra gli anziani preferir quelli, che avranno conosciuti, e trovati di maggior capacità; e che parimenti possano cassar quelli, che avranno mancato alla loro incombenza; con che però della scelta, e della cassazione abbiano sempre a rendere avvisati i Superiori di Roma. Se poi i Cassati si terranno gravati, avranno il ricorso aperto ai Superiori maggiori delle Provincie, e di Roma, i quali sentiranno dai detti Officiali la ragione delle cassazione per decidere giustamente del merito del ricorso.

8. Riformata così la Truppa aggiunta in Ferrara, e nel Forturbano, e dato alla nostra Camera il corrispondente sollievo della spesa, che si era accresciuta, ci volgiamo ai due Porti di Civitavecchia, e d'Ancona, dove richiedono una più numerosa Guarnigione non solo gli enunciati riflessi della quiete, e sicurezza di quelle Popolazioni, ma anche l'interesse Camerale coll'agevolare i mezzi d'impedire i contrabbandi, e la defraudazione dei diritti del Principato.

9. In Ancona pertanto vogliamo, che il Presidio della Piazza sia composto di trecento Soldati comuni divisi in tre Compagnie di cento l'una, nelle quali sieno pure incorporati i ventidue Soldati del Rivellino, i quali finora sono stati di diversa subordinazione. Per la distribuzione degli Officiali, che avranno il giro da una all'altre Compagnie,

co-

come è ſtato ſtabilito per Ferrara, e Forturbano, e pel ſoldo loro, de' baſſi Offiziali, e de' Soldati ordiniamo, che ſia oſſervato ciò, che nel Piano ſottoſcritto, e dato dal Rmo noſtro Cardinal Segretario di Stato reſterà preſcritto.

10. Similmente vogliamo, che il Preſidio di Civitavecchia ſi accreſca ſino al numero di quattrocento quarantotto Soldati comuni compreſi cento Soldati da diminuirſi dai Quartieri di Roma, e da ſtabilirſi fiſſamente in quella Piazza, come diremo, da ripartirſi in tre Compagnie, una di cento cinquanta, e l' altre di cento quarantanove comuni co' ſuoi Offiziali, e Baſſi Offiziali ſecondo la diſtribuzione, e con quel ſoldo, che viene fiſſato nel Piano, che ſarà parimenti ſottoſcritto, e dato dal noſtro Reverendiſſimo Cardinal Segretario di Stato nell' intelligenza, che gli Offiziali abbiano il giro, e l' avanzamento da una nell' altre Compagnie, come ſi è detto per Ferrara, Forturbano, ed Ancona.

11. Vogliamo però, che i Soldati di eſſo Preſidio debbano in avvenire ſupplire al ſervizio delle Navigazioni tanto delle Galere nell' eſtate, quanto delle Navi nell' inverno in luogo di que' Soldati, che ſolevano al medeſimo effetto mandarſi da Roma, di modochè rimanga al detto Preſidio addoſſato il ſervizio sì di Terra, che di Mare, giacchè il numero accennato di cento Soldati da diminuirſi, come ſi è detto, dai Quartieri di Roma, unito al rimanente di quella Truppa col formare un ſol corpo, poſſono tutti inſieme ſupplire intieramente ai ſervizj ſuddetti.

12. La deſtinazione de' Soldati, che dovranno navigare, vogliamo, che coll' intelligenza di Monſignor Commiſſario dell' Armi appartenga al Governatore dell' Armi della Piazza di Civitavecchia, come quello, che avendogli continuamente ſotto gli occhj, sarà in iſtato di conoſcere i ſoggetti, che ſaranno adattati a tal ſervizio, e potrà diſporre, che ognuno porti la ſua parte del peſo.

13 Riguardo alle Fortezze di Perugia, di Sinigaglia, d' Aſcoli, di S. Leo, e di Peſaro confermiamo i Preſidj in eſſe deſtinati nello ſteſſo numero di Soldati effettivi, e colle ſteſſe Paghe determinate nel Moto proprio dei 13. d' Agoſto 1757. della felic. memor. di Benedetto XIV.

14. Paſſando poi alla Soldateſca di Roma, ſiccome di ſopra abbiamo ordinato, che ſi diminuiſcano dal Reggimento delle Guardie cento Soldati per farli paſſare, e per collocarli ſtabilmente in Civitavecchia per ſupplire alle navigazioni delle Galere, e delle Navi in maniera, che reſti in avvenire addoſſato a quel Preſidio il ſervizio di Terra, e di Mare, così vogliamo, ed ordiniamo, che i Soldati del detto Reggimento ſi riducano, e ſi fiſſino al numero di ſettecento venti effettivi, compreſi quelli del Preſidio di Civita Caſtellana, e queſti ſi

 divi-

dividano in otto Compagnie, compresa la Granatiera, com' era stato stabilito nel Moto proprio Benedettino dell' anno 1740., e nell' altro del 1757. con quella distribuzione, e numero d' Offiziali, e con quel soldo, che verrà stabilito nel Piano, che sarà pur sottoscritto, e dato dal nostro Rmo Cardinal Segretario di Stato. Pel rimanente confermiamo tutte quelle leggi, ed ordinazioni, che per rapporto a detto Reggimento sono state stabilite, e prescritte nel sopraccennato Moto proprio di Benedetto XIV. dei 13. Agosto 1757., e vogliamo, che sieno con piena esattezza osservate in tutte quelle parti, che non sieno contrarie alle presenti nuove disposizioni, e regolamenti.

15. Ma siccome ci è noto, che si è in qualche parte declinato dall' adempimento d'alcuna delle Leggi, ed Ordinazioni prescritte nell' indicato Moto proprio, e particolarmente riguardo alle Piazze morte, ed alle Giubilazioni; così per conto delle Piazze morte tante volte proibite, e con ispecialità nel Moto proprio di Benedetto XIV. dei 28. Dicembre 1740., e nell' altro dei 13. Agosto 1757., vogliamo, che nuovamente, ed espressamente restino proibite in modo, che non sia per l' avvenire permesso nè ai due Commissarj dell' Armi, e del Mare, nè a chiunque altro neppur di parlarne; e che inoltre tutte quelle, che si trovino finora men legittimamente conferite, e che presentemente esistono tanto in Roma nel Reggimento delle Guardie, nella Compagnia delle Corazze, e nella Fortezza di Castello, quanto in tutti gli altri Presidj, e Fortezze e mediterranee, e marittime dello Stato, ancorchè conferite con obbligo della fazione, sieno onninamente abolite, e soppresse, eccettuate le dieci Piazze assegnate a dieci Offiziali sopranumerarj del detto Reggimento, e le altre tre accordate nel Moto proprio del 1757. a tre Offiziali sopranumerarj della Fortezza di Castello, le quali tre ultime però vogliamo, che restino soppresse, ed abolite, allorchè ciascuno d' essi tre Offiziali passerà al Posto, di cui gode l' aspettativa, e che in tal caso sieno surrogati tanti Soldati effettivi.

16. Rispetto poi ai Giubilati, che attualmente si trovano nel Reggimento delle Guardie, vogliamo, che dai Ruoli esistenti presso il Collaterale delle Milizie si riconoscano gli anni del loro servizio, e quelli, i quali avranno servito sopra i venti anni, o che per la grande età, o per loro abituali indisposizioni si saranno resi inabili a servire, godano della giubilazione loro accordata fino a che viveranno; Gli altri poi, che non avran prestato il servigio di venti anni almeno, e che si troveranno atti tuttavia a farlo, vogliamo, che tornino a servire, o altrimenti che restino privi del benefizio della giubilazione. Per poi riconoscere i già Giubilati del Reggimento delle Guardie di Roma, della Compagnia delle Corazze, e della Guarnigione di Castello, incarichiamo il nostro Cardinal Segretario di Stato a depu-

pu-

putare chi più gli sembrerà a proposito, ed a commettere la stessa cura ai rispettivi Governatori dell' Armi delle Piazze, e Castellani delle Fortezze per tutti gli altri Presidj, per li quali vogliamo, che si tenga il medesim' ordine, e lo stesso metodo, che per questi di Roma.

17. Ad oggetto poi di liberare la Truppa da quei molti pregiudizj, che soffre a causa delle Giubilazioni finora accordate col metodo, che si abolisce, vogliamo, che la ritenzione di paoli sei e mezzo solita farsi mensualmente ai Soldati del Reggimento di Roma a conto del Vestiario, si accresca d'indi in poi fino a paoli sette e mezzo, e di questi sieno destinati bajocchi sessanta a sconto del Vestiario, e gli altri bajocchi quindici sieno depositati di mese in mese in conto a parte a disposizione di Monsignor Tesoriere Generale, per formarne una cassa, che servir debba di fondo alle pensioni, che in ragione di scudi tre mensuali dovran pagarsi a quel numero di Soldati giubilati, che corrisponderà alla somma prodotta da tali ritenzioni.

18. Anche ai Sargenti vogliamo, che per la suddetta Cassa si faccia la ritenzione di bajocchi trenta al mese, ed ai Caporali, Tamburrini, e Piffari di bajocchi venti, affinchè rendendosi essi pure inabili dopo un lungo servizio possano godere del benefizio della loro giubilazione, i primi in somma di scudi sei, e bajocchi cinquanta, e gli altri di scudi cinque, e che anche queste ritenzioni vengano incorporate all' altre, che come sopra, e per la stessa Cassa si fanno ai Soldati.

19. Escluse per tanto colle accennate Regole le giubilazioni già fatte senza il divisato requisito degli anni del servigio, o senza un legittimo bisogno, e confermate quelle, nelle quali concorre o l'uno, o l'altro titolo, vogliamo, che dal numero di quelli, ai quali sarà confermato il vantaggio della giubilazione, si scelgano tanti o Bassi Offiziali, o Soldati, a quanti colla somministrazione delle indicate Pensioni, che dovran pagarsi con ordini di Monsignor Tesoriere Generale, potrà arrivare il Prodotto di dette ritenzioni. E perchè il benefizio della giubilazione possa estendersi a maggior numero di Persone, vogliamo, ed ordiniamo, che a dieci Soldati di essa sia sempre luogo fra gl' Invalidi di S. Michele, ai quali sia somministrata la metà della Pensione di scudo uno e bajocchi cinquanta ogni mese, ed il resto del prodotto delle ritenzioni si assegni agli altri, che resteranno ora, o che di mano in mano saran giubilati.

20. Vogliamo poi, che dandosi la vacanza per morte d'alcuno dei detti Giubilati, possa allora passarsi al luogo vacante il Basso Offiziale, o il Soldato, che di quel tempo si trovi inabile a servire, ma che abbia però prestato il servigio non minore di trent' anni. Gli altri poi, che saranno stati, come si è detto, confermati nel vantaggio

della

della giubilazione, eccedenti il numero di quelli, che assorbiranno il totale della Cassa, o sia il Prodotto delle ritenzioni, vogliamo, che debban pagarsi finchè vivano coi denari della nostra Camera, e con ordini di Monsignor Tesoriere, ed ordiniamo, che si tenga di essi un Ruolo a parte, perchè siccome a misura, che anderan mancando non si avran più a rimpiazzare, così non dovranno confondersi con quelli, che saranno pagati sulla Cassa dei Giubilati, confermando per l'una, e l'altra classe dei Giubilati la proibizione di vendere, e impegnare la loro paga, o di assentarsi da Roma, conforme viene ordinato nel Moto proprio di Benedetto XIV. dei 13. Agosto 1757. sotto pena nell' uno, o l'altro caso di decadere dalla Giubilazione.

21. Atteso il descritto provvedimento delle Giubilazioni, proibiamo di più arrollare in avvenire nel Reggimento delle Guardie, nè nella Compagnia delle Corazze, e nella Guarnigione di Castel S. Angelo, per cui saranno indicate in appresso somiglianti opportune provvidenze, Sopranumerarj di sorta alcuna, e molto meno d'introdurre Fazionieri fuori di Ruolo, che facciano le fazioni in luogo de' Soldati effettivi, permettendo solamente, che si trattengano quei Sopranumerarj, i quali presentemente vi sono, e che si trovano già descritti nei Ruoli con qualche porzione di paga fino a tanto che o per morte, o per cassazione de' Soldati di paga intiera giungeranno secondo la loro anzianità ad entrare nell' intiera paga; e dopo passati alla paga di Soldati effettivi tutti i detti Sopranumerarj, compresi i trenta in luogo de' Giubilati, non debbano più ammettersi Sopranumerarj; ma vacando le Piazze de' Soldati, debbano arrollarsi altri Soldati a paga intiera, come praticavasi anticamente.

22. In ordine al Presidio di Castel Sant' Angelo confermiamo lo stesso numero di Officiali, Bassi Officiali, e Soldati effettivi, e le stesse paghe, ed ordinazioni, che sono espresse nel sopraccennato Moto proprio di Benedetto XIV. dei 13. Agosto 1757. Vogliamo però, che la ritenzione, solita farsi ai Soldati di detta Fortezza di bajocchi cinquanta pel Vestiario, si accresca a bajocchi sessanta, e che il paolo, che si accrescerà di ritenzione, venga destinato per la Cassa de' Giubilati, e depositato in tutto e per tutto, come si è detto di sopra per rapporto al Reggimento delle Guardie, e con questo deposito debba pagarsi l'assegnamento a dieci Giubilati, cioè, che a sei Soldati si somministrino scudi due, e bajocchi settanta al mese, e scudo uno, e bajocchi trentacinque a quattro altri, per li quali vogliamo, che sia sempre luogo fra gl' Invalidi di S. Michele; le quali Pensioni importeranno tanto, quanto all' incirca corrisponderà alla suddetta mensual ritenzione di bajocchi dieci per ogni Soldato, e vogliamo in fine, che non abbia ad accordarsi la Giubilazione se non a tanti, a quanti potrà arrivare la detta Cassa.

Ri-

23. Rispetto poi alla ritenzione da farsi per la detta Cassa ai Sargenti, e Caporali, e Tamburrini, vogliamo, che in proporzione si osservi lo stesso, che abbiam disposto pel Reggimento delle Guardie.

24. Quanto alla Compagnia delle Corazze, vogliamo parimenti, che dai Ruoli si rincontrino gli anni del servizio dei Giubilati, ed Assentati, dopo di che ci riserbiamo di prendere sulle dette Giubilazioni le giuste nostre determinazioni, proibendo frattanto espressamente, che più vi si ammettano Sopranumerarj, e Fazionieri, nè che si accordi la Giubilazione a chi non abbia fatto il servizio di venticinqu' anni, e non si sia reso inabile per l'età, o per altre legittime cause.

25. Siccome poi dalla fel. mem. di Clemente XIII. nostro Predecessore con suo Chirografo dei 28. Novembre 1760 fu disposto, che i Foraggi vacanti dovessero depositarsi a disposizione di Monsignor Commissario Generale dell' Armi a beneficio della Compagnia, affinchè non succedano abusi, derogando a detta disposizione vogliamo, che in avvenire per riguardo ai detti Foraggi vacanti si rimetta in osservanza quanto fu stabilito, e prescritto nel Moto proprio di Benedetto XIV. dei 13. Agosto 1757., ed obblighiamo il Foriere di essa Compagnia delle Corazze di tener conto distinto di detti Foraggi vacanti per assenza, o per morte de' Cavalli, o in altra maniera mancanti da non doverli in verun modo disporre, non ostante qualunque ordine in contrario, ma debbano rimanere a beneficio della Camera, al qual effetto dovrà detto Foriere presentarne in fine d'ogni mese nella Computisteria Generale della Camera Nota sottoscritta, affinchè dal Collaterale possa farsene il necessario conteggio.

26. Anche negli altri Presidj di Ferrara, di Forturbano, di Civitavecchia, e di Ancona, e dell'altre Fortezze mediterranee, e marittime troviamo giusto, che i Soldati egualmente, che i Sargenti, i Caporali, i Tamburrini, ed i Piffari dopo un lungo servigio possano come quei di Roma godere del riposo della Giubilazione, e però vogliamo, che dalle loro paghe si faccia una ritenzione proporzionata, onde formare una Cassa, dalla quale si corrisponda una Pensione sufficiente a tanti Giubilati, per quanti potrà bastare il Prodotto della ritenzione in ogni Presidio.

27. Per la retta amministrazione di dette Casse vogliamo, che ciascun Governatore dell'Armi, e Castellano debba ogni mese formare un Ruolo da lui sottoscritto di tutti i Giubilati, che verranno stabiliti, e che esisteranno di mese in mese con l' indicazione del loro mensuale assegnamento, e consegnarlo al Pagatore, il quale in virtù di detto Ruolo mensuale dovrà pagare in proprie mani di ciascun Giubilato ogni mese l'assegnamento destinatogli. Il Pagatore dovrà tenere un conto a parte, e notarvi ogni mese l'introito, che farà dalle riten-

ritenzioni de' Sargenti, Caporali, e Soldati assegnate nelle somme stabilite alla Cassa dei Giubilati, ed all'incontro notare in detto conto il pagamento, che di mese in mese, ed in virtù del sopraccennato Ruolo farà ai Giubilati predetti. Questo conto dovrà poi in fine di ogni anno trasmetterlo alla Computisteria Generale, la quale dopo la revisione dovrà spedirne il saldo.

28. Essendo di più informati del numero eccedente de' Caporali Dragonanti, che sono stati introdotti nel Reggimento delle Guardie di Roma, e delle molte Ordinanze, che contro il solito, e per abuso si trovano sparse, ed impiegate in diversi servizj, lo che aggrava infinitamente gli altri Soldati, che sono perciò obbligati a ripigliare più di sovente le loro Guardie, ed a moltiplicare le funzioni in Roma; perciò vogliamo, che il numero de' Caporali Dragonanti si riduca tutt' al più a quattro per Compagnia, e che le Ordinanze si rimettano sul piede antico, e secondo l' ordine, che verrà in nostro nome dato dal nostro Cardinal Segretario di Stato.

29. Sono pur d'aggravio alla Truppa le troppo frequenti licenze, che si accordano ai Soldati d' esentarsi da Roma, e però vogliamo, che ne' casi urgenti siano limitati a soli cinque per Compagnia, e ad un mese, come viene prescritto nel più volte citato Moto proprio del 1757., con obbligo però all'assentato di pagare la sua fazione per detto mese, terminato il quale non essendo ritornato, non dovrà il Collaterale farli uscire la paga, la quale dovrà rimanere a beneficio della nostra Camera, eccettuato unicamente qualche caso particolare, ed urgentissimo a forma del detto Moto proprio.

30. Ordiniamo inoltre strettamente ai Forieri l'osservanza di quanto vien loro ingiunto nel Motu proprio di Benedetto XIV. dell' anno 1757., e vogliamo, che detti Forieri tanto delle Guardie, quanto delle Corazze, e di Castello sieno tenuti in ogni mese di rendere esatto conto al Collaterale delle Milizie così de' Soldati morti, ammalati all' Ospedale, ed assenti, come delle paghe, che intieramente debbono dare ai Soldati effettivi nella maniera prescritta in detto Moto proprio, ed in caso, che mancassero all'obbligo loro di consegnare le paghe unicamente, ed in proprie mani ai Soldati, che fan servizio, e che vestono continuamente la divisa, intendiamo, e vogliamo, che siano tenuti di reintegrare la Camera del proprio, e siano anche licenziati dal loro impiego.

31. Finalmente aboliamo, e sopprimiamo qualunque aspettativa, o accrescimento di paga, che contro il tenore del suddetto Moto proprio del 1757. fosse stata fatta, ed al Collaterale delle Milizie rinoviamo l'ordine d'invigilare all'esecuzione di quanto viene disposto, ed ingiunto tanto nel presente Moto proprio, quanto nell' altro dei 13. Agosto 1757. nelle parti però non contrarie al presente, ed a fine di to-

di togliere qualunque abuso, ed ogni arbitrio a chicchessia di contravvenire e alle provvidenze de' nostri Antecessori, ed alle nostre presenti, vogliamo, che esso Collaterale delle Milizie non possa, nè debba attender ordine, o rescritto di qualunque Superiore di qualsivoglia grado, e dignità, che fosse contrario ad esse provvidenze; ma debba unicamente attendere, ed eseguire gli Ordini nostri, che verranno dati per mezzo della nostra Segreteria di Stato, i Biglietti della quale dovran conservarsi nella Computisteria Generale della nostra Camera presso lo stesso Collaterale per giustificazione delle grazie, che ci piacesse di accordare.

32. Per tutto quel di più, che occorresse di prescrivere pel compito regolamento del Sistema delle Milizie di Roma, e dello Stato, siccome per l'ordine del servizio Militare, e per la buona disciplina della Truppa ci riserbiamo a far sentire in appresso la nostra volontà, inculcando frattanto, che si osservi esattamente quello, che per ora abbiamo prescritto, per essere questa la mente, ed intenzione nostra espressa, e precisa. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola, ammettendosi, e registrandosi in Camera, e nei suoi Libri a tenore della Costituzione di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis, vaglia, e debba aver sempre, ed in ogni futuro tempo il suo plenario effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non le si possa in alcun tempo mai opporrre di surrezione, ed orrezione, nè d'alcun'altro vizio, e difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse, e ciascheduna d'esse giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi dal Rmo Cardinal Camerlengo, da Monsignor Tesoriere Generale, anche nella Congregazione Camerale, e de' Conti rispettivamente, dalla piena Camera, e da qualsivoglia altro Giudice, e Tribunale, benchè collegiato, e composto di Reverendissimi Cardinali, togliendo loro, ed a ciascuno d'essi la facoltà di giudicare, decidere, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente affatto nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario, ancorchè non vi siano stati chiamati, nè intesi il Commissario della nostra Camera, il Commissario Generale dell'Armi, ed il Commissario Generale del Mare, e tutti quelli, che vi avessero, o pretendessero d'avervi interesse, non ostanti l'accennata Bolla di Pio IV. de reformatione Cameræ, la regola della nostra Cancelleria de jure quæsito non tollendo, e quali si siano altre Costituzioni, Chirografi, Moti proprj, Decreti, Ordinazioni, e Sanzioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori in qualunque tempo, modo, e forma emanate sopra le cose contenute, ed espresse nella presente nostra Cedola, Leggi, Statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra

cosa

cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole in tutto ciò solamente, che potessero essere opposte alla presente nostra Cedola, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, per questa volta sola, ed all'effetto premesso specialmente, ed espressamente deroghiamo. Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 21. Maggio 1770.

CLEMENS PP. XIV.

cosa, che facesse; o potesse fare in contrario; alle quali tutte, e singole in tutto ciò solamente, che potessero essere opposte alla presente nostra Cedola, avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, per questa volta sola, ed all'effetto premesso specialmente, ed espressamente deroghiamo. Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 21. Maggio 1770.

CLEMENS PP. XIV.

